

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2026/2027

In questo documento sono illustrate le modalità operative a cui occorre attenersi per l'organizzazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione, ferme restando le prescrizioni della normativa vigente in materia.

Art. 1 Finalità

1. L'arricchimento dell'offerta formativa, prodotto specifico dell'autonomia scolastica, si realizza attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell'ordinaria attività curricolare. Rientrano tra queste iniziative i viaggi di istruzione, che per la loro importanza nel quadro generale della formazione degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è necessario per ogni viaggio che il consiglio di classe predisponga attività e materiali didattici che consentano agli allievi una adeguata preparazione preliminare con appropriate informazioni durante la visita, utili a ottenere una effettiva ricaduta didattica.
3. In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche ed educative, che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, i viaggi di istruzione presuppongono una precisa pianificazione all'inizio delle lezioni, determinante non solo per l'attento esame degli elementi didattici delle iniziative, ma anche per quelli organizzativi e gestionali.

Art. 2 Definizione delle tipologie dei viaggi

1. Il nostro istituto prevede:
 - a) viaggi di istruzione propriamente detti in Italia e all'estero con periodi di soggiorno superiori ad un giorno;
 - b) uscite didattiche, ovvero viaggi presso località di interesse storico - artistico ambientale ed eventi sportivi, con lezioni in campo presso: musei, gallerie, fiere, parchi con rientro in sede nello stesso giorno;

- c) mini stay previsti per la classe terza, che possono avere una durata fino a 7gg. con finalità di potenziamento linguistico, sportivo, artistico.
 - d) giorni bianchi, azzurri, verdi, ovvero viaggi verso destinazioni di mare o montagna finalizzati allo svolgimento di attività sportive e/o di osservazione naturalistica, della durata fino a 3gg.
2. Le uscite didattiche sul territorio che non presuppongono l'utilizzo di un mezzo di trasporto non sono disciplinate dal presente Regolamento. Esse sono autorizzate direttamente dal dirigente scolastico, previa delibera del consiglio di classe e acquisizione del consenso delle famiglie.

Art. 3 Commissione viaggi e pianificazione delle attività

1. I viaggi di istruzione, di cui alle lettere a) b) c) e d), art.2, sono programmati nel rispetto delle procedure indicate nel seguente articolo.
2. Le attività relative alla predisposizione e al monitoraggio dei viaggi d'istruzione sono svolte dalla commissione viaggi d'Istituto composta da tre docenti (uno per ogni corso di studio). Compito della commissione è quello di individuare e proporre le mete (al massimo due per ciascuna classe parallela per quanto concerne i viaggi d'istruzione) attraverso un documento condiviso al Collegio Docenti. In ciascun anno può essere valutata la modifica delle mete.
3. Previa consultazione del documento condiviso, i Consigli di classe del mese di ottobre individuano **una** meta tra quelle proposte e deliberano la programmazione dei viaggi di istruzione, oltre che delle uscite didattiche.
4. Per ciascun viaggio/visita guidata deve essere individuato tra gli accompagnatori **un docente referente per ogni classe** che si occuperà di raccogliere tutta la documentazione necessaria confrontandosi con gli altri referenti e con la segreteria didattica per dare avvio all'organizzazione del viaggio.
5. Il monitoraggio verrà realizzato dalla commissione predisponendo un modulo Google da sottoporre ai referenti dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. I dati del monitoraggio verranno condivisi al collegio di fine anno e saranno utilizzati per l'eventuale modifica della tabella con la proposta delle mete.
6. Non saranno apportate modifiche alle delibere dei Consigli di classe di ottobre.
7. Le delibere del competente Consiglio di classe devono indicare i seguenti elementi:

- a) la meta del viaggio di istruzione scelta tra quelle proposte dalla Commissione viaggi;
 - b) le uscite didattiche previste;
 - c) il nominativo docenti accompagnatori effettivi e accompagnatori supplenti tra i quali verrà individuato un docente referente per ogni classe;
8. Il referente di classe dovrà dare avvio alla procedura, raccogliere le adesioni delle famiglie e condividere programma e altre informazioni utili tramite la bacheca del registro elettronico.
9. Per ogni uscita/viaggio, i referenti individuano chi tra loro si rapporterà con la segreteria, indicato come **referente intermediario**.
10. Le proposte ricevute sono successivamente presentate alla delibera del Consiglio di istituto. La dirigente scolastica procede all'esecuzione della delibera con avvio di ogni attività gestionale e negoziale connessa alla piena realizzazione (richiesta di preventivi, bandi...).

Art. 4 Numero delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione e loro durata; periodi di effettuazione

1. Considerata l'opportunità di non sottrarre tempi eccessivi alle attività curriculari, si fissa in 6 giorni il periodo massimo utilizzabile, secondo la seguente scansione:
- a) Agli studenti dell'Istituto Tecnico Economico è consentito:
 - Classi prime e seconde: fino a 3gg-2 notti in Italia;
 - Classi terze: un mini stay in un paese della prima o della seconda lingua oggetto di studio della fino a 7gg/6 notti;
 - Classi quarte: fino a 6gg-5 notti in Italia e/o all'estero;
 - Classi quinte: fino a 6gg-5 notti in Italia e/o all'estero.
 - b) Agli studenti del Liceo Scientifico Sportivo è consentito:
 - Classi prime e seconde: fino a 3gg-2 notti in Italia;
 - Classi terze: un mini stay con finalità di potenziamento sportivo in un paese europeo della durata fino a 7gg/6 notti;
 - Classi quarte: fino a 6gg- 5 notti in Italia e/o all'estero;
 - Classi quinte: fino a 6 gg- 5 notti in Italia e/o all'estero.

- c) Agli studenti del Liceo Artistico Multimediale è consentito:
 - Classi prime e seconde: fino a 3gg-2 notti in Italia;
 - Classi terze: un mini stay in un paese europeo con finalità di potenziamento artistico della fino a 7gg/6 notti;
 - Classi quarte: fino a 6gg-5 notti in Italia e/o all'estero
 - Classi quinte: fino a 6 gg-5 notti in Italia e/o all'estero.
 - d) Agli studenti del corso IDA è consentita la partecipazione ad un viaggio di istruzione della durata di fino a 6 gg-5 notti in Italia e/o all'estero indipendentemente dalla classe di appartenenza.
 - e) A tutti gli studenti delle classi seconde dell'Istituto è consentito partecipare anche al potenziamento sportivo (giorni bianchi, verdi, azzurri) della durata fino a 3gg-2 notti in Italia e/ o all'estero senza vincoli legati al raggiungimento della metà più uno della classe (articolo 5 comma 2).
2. Salvo casi eccezionali e per eventi di comprovata importanza, nel corso dell'anno scolastico è consentito:
- a) organizzare 3 uscite didattiche per classe;
 - b) organizzare 1 viaggio di istruzione per classe.
3. Salvo casi eccezionali opportunamente approvati dalla Dirigenza, i viaggi di istruzione si dovranno svolgere nei periodi seguenti:
- a) tra novembre e dicembre (consigliato in particolare per i viaggi delle classi quinte);
 - b) tra febbraio e aprile;
 - c) nel mese di maggio (solo i viaggi naturalistici, i viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, la FSL).
4. I viaggi di istruzione non possono svolgersi durante giorni festivi e/o di sospensione dell'attività didattica (sabato). In via del tutto eccezionale, è possibile includere i giorni del fine settimana dietro autorizzazione della dirigente scolastica laddove questo:
- a) comporti un comprovato e sostanziale risparmio sui costi di viaggio;
 - b) sia necessario per consentire la partecipazione a specifici eventi.
- In tal caso potrà essere richiesto il “riposo compensativo” legato al successivo giorno del rientro in base alla contrattazione RSU.

5. Non possono essere organizzati viaggi negli ultimi 30 giorni di lezione, a meno che non si tratti di viaggi a tema ecologico-naturalistico che necessitino di condizioni meteo favorevoli o di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali.

Art. 5 Gestione delle attività pianificate e aspetti economici

1. Al duplice scopo di contenere le spese di viaggio e assicurare la maggiore efficienza ed efficacia dell'iniziativa sarà previsto di norma il raggruppamento di almeno due classi.
2. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione relativamente ai fini didattici, culturali e relazionali, il numero, inderogabile, dei partecipanti al viaggio deve essere il 50% più uno degli alunni della classe. Non sono conteggiati per il raggiungimento della soglia le seguenti casistiche:
 - a) gli alunni per cui, in sede di glo o comunque in accordo con la famiglia, si sia stabilita la non partecipazione;
 - b) gli alunni che, pur risultando ancora iscritti, hanno abbandonato la frequenza;
 - c) gli studenti atleti di alto livello dietro dichiarazione della società che attesti gli impegni sportivi inderogabili.

Per i casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera C e D, la partecipazione è aperta agli alunni di tutto l'istituto senza vincoli per la classe (secondo la scansione prevista dall'art. 4).

3. Per gli allievi non partecipanti rimane l'obbligo di frequenza delle lezioni e per essi potranno essere adeguatamente programmate attività di recupero e/o consolidamento.
4. Gli allievi potranno partecipare alle iniziative previa acquisizione obbligatoria del consenso scritto di chi esercita la potestà anche nel caso di studenti maggiorenni che dipendano economicamente dai genitori/tutori. La partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione è a carico dei partecipanti.
5. I pagamenti dovranno avvenire esclusivamente tramite il servizio PAGOPA.
6. Gli allievi partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione personale e per i viaggi all'estero di documento valido per l'espatrio, ove previsto, oltre alla tessera sanitaria

7. Al momento dell'adesione i genitori/tutori degli allievi partecipanti segnalano via mail al referente di classe particolari situazioni di ordine medico-sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo o terapie in atto.

Art. 6 Organizzazione

1. L'organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle uscite didattiche deve seguire la seguente procedura:
 - a) una volta acquisita la delibera del consiglio di classe, la segreteria procede alla richiesta di un preventivo di massima;
 - b) il referente di classe carica sul registro elettronico un messaggio di richiesta di adesione con indicato il suddetto costo massimo previsto e l'indicazione che l'adesione equivale ad un impegno di pagamento anche in caso di rinuncia;
 - c) sulla base del numero di adesioni viene richiesto il preventivo definitivo ed emessi i relativi mandati di pagamento;
 - d) contestualmente i referenti di classe compilano e presentano alla dirigenza il modulo uscite didattiche/viaggi di istruzione.
 - e) la quota di partecipazione pro-capite, determinata sulla base del contratto stipulato con l'operatore turistico interessato, dovrà essere versata entro la scadenza fissata sul RE.

Art.7 Docente accompagnatore

1. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente individuato all'interno del consiglio di classe della classe partecipante; per i viaggi all'estero, è opportuno che almeno uno degli accompagnatori possieda conoscenza della lingua inglese e/o del Paese da visitare; per gli stage linguistici si prevede prioritariamente la presenza di un docente della lingua straniera parlata nel paese di destinazione o di un docente con certificazione linguistica di livello C1, o in sua assenza, B2.
2. Deve essere assicurata la presenza di un accompagnatore ogni 15 allievi, salvo elevazione fino ad un massimo di 18 allievi da valutare in base alla situazione e al numero complessivo di studenti e docenti.

3. A garanzia della didattica, si dovrà assicurare l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, che di norma non potranno partecipare a più di un viaggio d'istruzione l'anno.
4. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. e art. 61 della L 312/80, gli accompagnatori assumono la responsabilità della vigilanza per gli allievi ad essi assegnati. Eventuali uscite serali durante i soggiorni sono effettuate sotto la discrezionalità e responsabilità del docente accompagnatore, che sarà sempre presente anche in caso di alunni maggiorenni.
5. In considerazione del fatto che l'istituto non ha capitoli di spesa dedicati al rimborso dei pasti, i docenti usufruiranno del medesimo trattamento richiesto per gli studenti in sede di Consiglio di classe.
6. Non è prevista la partecipazione ai viaggi di istruzione di terze persone, quali parenti e affini, salvo i casi indicati nell'art. 8.

Art. 8 Allievi diversamente abili

1. Onde assicurare il diritto degli allievi con disabilità di partecipare ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche, il referente intermediario comunica la loro presenza alla segreteria in modo tale che il soggiorno comprenda i servizi e la sistemazione più idonea. Per gli allievi non deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di sollevatore.
2. In considerazione del tipo di disabilità potrà essere prevista un'unità aggiuntiva di accompagnatore dedicato o la partecipazione di un genitore.

Art. 9 Norme di comportamento Viaggi di Istruzione e Soggiorni Linguistici

1. Durante il viaggio di istruzione o il soggiorno linguistico gli studenti:
 - a) sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome;
 - b) sono tenuti al rispetto costante degli orari;
 - c) dovranno mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto all'organizzazione dell'iniziativa stessa ed anche rispettoso delle persone e case ospitanti o delle

attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. L'atteggiamento maturo e responsabile è volto al fine di evitare possibili inconvenienti a danno di sé stessi e dell'intero gruppo;

2. Si indicano, di seguito, alcune norme più specifiche da rispettare durante il viaggio di istruzione o il soggiorno linguistico:
 - a) È severamente vietato bere vino e alcolici in genere;
 - b) È necessario rispettare i luoghi pubblici, la scuola e il luogo presso cui si è ospitati;
 - c) È severamente vietato uscire la sera autonomamente; le uscite serali sono possibili solo se organizzate dai docenti accompagnatori in compagnia degli stessi o insieme a un adulto della famiglia ospitante, previo avviso dei docenti accompagnatori nel caso dei Soggiorni Linguistici;
 - d) Per la sveglia mattutina ogni alunno è tenuto ad organizzarsi autonomamente;
 - e) Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a carico delle rispettive famiglie/tutori;
 - f) Il Regolamento d'istituto rimane valido e si applica anche durante i viaggi.
3. La violazione delle Norme indicate prevede l'applicazione di provvedimenti disciplinari a carico dello studente.
4. In caso di infrazioni gravi al presente regolamento, si può stabilire il rientro anticipato dello studente responsabile con costi di viaggio e di accompagnamento a carico della famiglia/tutori.

Art. 10 Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di disciplina della materia in vigore.